



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE

Approvato con atto G.C. n. 67 del 27 marzo 2014

TITOLO I

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. L'art. 208, comma 4 lettera c) , del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale.
2. Il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92, deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno , con almeno 6 mesi di servizio ed in possesso delle qualifiche indicate all'art. 5 della Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65 del 7 marzo 1986 e successive modificazioni.
3. Per il personale di comparto il CCNL del 22.01.2004 all'art. 17 individua le modalità per la gestione di tali risorse , con il coinvolgimento di un organismo di cui all'art.55 CCNL 14.09.2000 , formato da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 2 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità assistenziali e previdenziali del richiamato art. 208 del Codice della Strada e, pertanto, saranno impegnate per stipulare accordi che assicurino previdenza integrativa agli appartenenti alla Polizia Locale.
2. Ogni interessato potrà conferire al Fondo, su base volontaria, apposita contribuzione per finalità assistenziali (Long term care, morte, invalidità, ...) eventualmente ricomprese nell'ambito della posizione previdenziale.
3. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), consentiti dalla legge.

Art. 3 – ADESIONE AL FONDO PENSIONE APERTO

1. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, il regime previdenziale complementare troverà applicazione – ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs. 252/2005 – mediante l'adesione al Fondo prescelto ed allegato al presente accordo.
2. Vengono iscritti al suddetto Fondo:
 - a) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto i Dipendenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno per almeno 6 mesi l'anno, attualmente in servizio;

b) dalla data di superamento del periodo di prova (6 mesi) i Dipendenti assunti, con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla stipulazione del presente Accordo.

3. L'iscrizione dei Dipendenti di cui ai punti a) e b) avverrà, previa consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente, purché abbiano manifestato la volontà di aderire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 252/2005.

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare al Fondo copia del modulo di adesione.

Art. 4 – FINANZIAMENTO E CONFERIMENTO AL FONDO DELLE QUOTE

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada.

A livello di previsione, la quota degli introiti da destinare a previdenza integrativa viene determinata attraverso la deliberazione della Giunta Comunale predisposta entro il 31 maggio di ogni anno, nella quale trovano destinazione i proventi ex art. 208 del Codice della Strada.

Per l'anno 2014 viene destinata la somma di **Euro 30.000 (trentamila)** quale quota destinata a misure di assistenza e previdenza ; per gli anni successivi la quota non potrà essere inferiore e comunque potrà essere ricontrattata.

L' Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel Bilancio di previsione annuale e nel Piano Esecutivo di Gestione, individuando un apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada)

2. La quota pro-capite viene conferita al Fondo in proporzione al periodo di effettiva presenza nel corso dell'anno di competenza. Verranno computati a questo fine i periodi di servizio soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. Il versamento al Fondo delle quote pro-capite determinate secondo le modalità indicate verrà effettuato **entro il 30 settembre ogni anno.**

Le quote pro-capite spettanti agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Cremona vengono calcolate dal Responsabile del Procedimento in rapporto al periodo contrattuale di lavoro di ogni singolo dipendente, corrispondente a 12 mesi per il personale a tempo pieno e indeterminato e ad un numero minore di mesi, purché non inferiore a 6, per il personale a tempo determinato.

4. Le quote risultanti in economia verranno conferite al Fondo e ridistribuite proporzionalmente ai beneficiari, al termine della gestione del medesimo Fondo, così come indicato nelle modalità di cui al comma 2.

5. Per il personale neo assunto il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ANTICIPAZIONI, RISCATTI

1. Le prestazioni previdenziali sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento ed in particolare dal D. Lgs. 252/2005.

2. Gli strumenti di previdenza complementare sono selezionati tra quelli che prevedono le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito;
- Rendimento minimo annuo garantito.

Elementi di valutazione dei fondi potranno essere la valutazione del rating di affidabilità, come riportato dai quotidiani economici specializzati, la valutazione dei costi di gestione e la valutazione delle linee di investimento prudenziali offerte, dovendosi selezionare linee non speculative quali ad esempio l'investimento in fondi in prevalenza monetari, obbligazionari a basso rischio o misti, con possibilità di switch almeno una volta l'anno tra una linea e l'altra, su proposta del broker, sentito l'Organismo di gestione e previa autorizzazione degli aderenti al fondo.

3. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

4. Le prestazioni del Fondo si estrinsecano in:

- **RENDITA VITALIZIA:** Si richiede al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio di appartenenza. Normalmente si può scegliere anche la reversibilità su un'altra persona previa riduzione attuariale dell'importo mensile;
- **CAPITALE:** Si può optare anche per una prestazione mista ossia il 50% del maturato in forma di capitale in unica soluzione ed il 50% in forma di rendita con le caratteristiche di cui sopra. Inoltre se la rendita proveniente dalla conversione del 70% dell'importo maturato è inferiore al 50% dell'assegno sociale (oggi circa 5.060 Euro), tutto l'importo può essere erogato in forma di capitale;
- Le prestazioni in caso di morte o invalidità totale sono sempre riscattate in forma di capitale.

5. Anticipazioni:

- **ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE STRAORDINARIE:** Possono essere richieste in qualsiasi momento fino al 75% della posizione maturata.
- **ANTICIPAZIONI PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA:** Possono essere richieste dopo 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare fino al 75% della posizione maturata.
- **ANTICIPAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE:** Possono essere richieste dopo 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare fino al 30% della posizione maturata. I Fondi pensione prevedono l'individuazione delle "ulteriori esigenze".

6. Riscatto:

- **RISCATTO PARZIALE**

Il lavoratore può riscattare il 50% della posizione maturata – anche prima del periodo minimo di permanenza – nei casi di:

- Inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi
- Procedure di mobilità

- **RISCATTO TOTALE**

Il lavoratore può riscattare il 100% della posizione maturata – anche prima del periodo minimo di permanenza – nei casi di:

- Invalidità totale e permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- Inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi

- **RISCATTO IN CASO DI PREMORIENZA**

In caso di premorienza del lavoratore dipendente la posizione è riscattata:

- Dagli eredi

ovvero

- Dai beneficiari designati dall'iscritto, siano esse persone fisiche o giuridiche
- In mancanza di eredi o beneficiari la somma viene devoluta a finalità sociali.

Art. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Il Fondo selezionato dovrà prevedere, per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Cremona ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente / Ufficiale di Polizia Locale, la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;

- Riscattare parzialmente o totalmente la propria posizione individuale (così come previsto dal Regolamento del Fondo e dalla normativa vigente)

2. L'obbligo contributivo da parte dell'Ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

Il versamento della quota annuale viene effettuato sempre in relazione ai mesi di servizio; l'ultimo mese di servizio si paga se la cessazione è avvenuta dopo il giorno 15.

Art. 8 - CONTRIBUZIONE INDIVIDUALI VOLONTARIE

1. E' data facoltà a ciascun aderente al Fondo di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.9 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

Art.10 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il Dipendente, al fine di permettere l'adesione al Fondo Pensione prescelto, deve acconsentire, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune nonché del Fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE

Art.11 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11 della L.300/1970 con il presente Titolo è regolata l'attività dell'Organismo di gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali a favore degli operatori di Polizia Municipale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

Art. 12 – COMPOSIZIONE

1. L'Organismo di Gestione del Fondo è così composto :

- rappresentanti di parte sindacale individuati nel numero di 1 effettivo ed 1 supplente designato da ciascuna sigla sindacale presente nella RSU
- Dirigente della Polizia Municipale o suo sostituto, con funzioni di Presidente
- tre rappresentanti dei dipendenti del Settore Polizia Municipale
- Responsabile del Servizio Finanziario, nominato in rappresentanza dell'Ente, o suo sostituto

2. La nomina dei tre rappresentanti dei dipendenti avviene con votazione palese degli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale destinatari delle provvidenze, ai sensi degli articoli indicati l'art.

17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11 della L.300/1970

3. Le funzioni di Segretario dell'organismo di gestione vengono svolte da uno dei rappresentanti eletti tra il personale di P.L.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente assicura gli idonei strumenti necessari al funzionamento dell'Organismo di gestione, e valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

2. La sede dell'Organismo è individuata nel Comando di P.L.

3. L'Organismo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti.

Art. 14 – COMPITI

1. L'Organismo di gestione:

a) vigila sulla corretta e conveniente gestione dei Fondi di previdenza;

b) verifica il corretto versamento delle quote al Fondo di previdenza selezionato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 1 del presente Regolamento;

c) può promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse da destinare al Fondo.

2. Di ogni seduta dell'Organismo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 15 – ADEMPIMENTI

1. L'Organismo di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.

2. La partecipazione ai lavori dell'Organismo di gestione non dà diritto a compensi economici.

3. Le sedute dell'Organismo sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'approvazione.

Art. 17 - NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovra ordinate incompatibili.